

**FORNITURA DI N. 10 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI  
INGOMBRANTI**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 – CAUZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 - AVVALIMENTO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>12</b>
9.1 - Aggiudicazione definitiva – precollaudo e stipula del contratto.....	12
9.2 - Consegne.....	14
9.3.1 – Manutenzione e riparazione dei veicoli.....	14
9.3.2 – Centro di assistenza dei veicoli.....	15
<b>ART.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....</b>	<b>15</b>
10.1 - Responsabile del Procedimento .....	15
10.2 – Direttore dell'esecuzione.....	15
<b>ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 12 – CONDIZIONI DI APPALTO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART.13 – COLLAUDO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 15 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>18</b>
<b>ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART.17 - SANZIONI E DANNI .....</b>	<b>19</b>
17.1 Per ritardata consegna.....	19
17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione.....	19
17.3 Per mancato superamento del collaudo definitivo.....	20
17.4 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione.....	20
<b>ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 19 - SUBAPPALTO .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO .....</b>	<b>21</b>

20.1 Risoluzione.....	21
20.2 Recesso.....	22
<b>ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>23</b>



ISO 9001 - Cert. n.285110



## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura, comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, di n. 10 automezzi per la raccolta di rifiuti ingombranti.

Si specifica, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/06, che la fornitura degli automezzi costituisce l'oggetto principale dell'appalto, mentre il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia è da considerarsi attività secondaria.

L' ASIA Napoli spa (di seguito ASIA) si riserva entro 12 mesi dalla consegna dell'ultimo automezzo l'opzione di chiedere alla impresa aggiudicataria la fornitura, completa di servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, di ulteriori 10 automezzi per la raccolta di rifiuti ingombranti.

**L'importo totale presunto stimato a base di gara è pari a € 1.000.000,00 oltre I.V.A., di cui :**

- **relativamente alla fornitura base € 500.000,00 oltre IVA comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita;**
- **relativamente all'opzione € 500.000,00 oltre IVA comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita;**

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata della fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita di durata biennale decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo.

In caso di esercizio dell'opzione, per gli automezzi così forniti, il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post vendita avrà durata biennale decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo.

## ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA

Le caratteristiche tecniche degli automezzi ed il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post - vendita dovranno essere conformi a quelle indicate nella **Scheda tecnica** e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.



ISO 9001 - Cert. n.285110



La Scheda Tecnica è parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto.

#### ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA. del 09/07/2012 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 5. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione di gara lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro **esclusione** dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Sempre nella prima seduta pubblica, la Commissione, procederà alla mera verifica della presenza della documentazione richiesta, che deve essere contenuta nelle Buste "C" e "D".

La Commissione, inoltre, nella stessa seduta o in altra riservata procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata ed inserita nelle Buste "C" e "D", allo scopo di accertarne la conformità a quanto previsto negli allegati tecnici, procedendo, se del caso, a chiedere chiarimenti e integrazioni. La Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara in caso di difformità accertate rispetto alle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, costituendo tali difformità "variante". Non saranno considerate "variante" **le proposte tecniche migliorative aggiuntive** purché adeguatamente documentate ed accompagnate da una relazione tecnica a supporto che, fermo restando la corrispondenza alla Scheda tecnica di cui sopra, comprovi l'obiettivo miglioramento.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, procederà, all'aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione di gara.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione di gara provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 245/ACU/2012 FORNITURA AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno quattro buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”, BUSTA “C” e BUSTA “D”.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 245/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara;

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 245/ACU/2012 - OFFERTA ECONOMICA”**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Per la gestione dell'appalto, poi, la ditta dovrà indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura che per la sola assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita.



L'offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall'impresa e/o eventualmente richiesto dalla Commissione in sede di verifica e prova e di quanto altro previsto nelle relative specifiche e si intende **“chiavi in mano”**, comprensiva di spese di immatricolazione e Perizia Giurata redatta ai sensi della Deliberazione del Comitato dell'Albo gestori Rifiuti del 27/9/2000, messa su strada e consegna presso la sede dell'autoparco di ASIA - Napoli o altro luogo sito nella provincia di Napoli; l'offerta economica relativa all'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita dovrà essere comprensiva dei costi relativi a tutte le attività e a tutti gli oneri previsti a carico della/e impresa/e aggiudicataria/e nel presente CSA, nella Scheda Tecnica e relativi allegati.

La **Busta “B”**, inoltre, dovrà contenere i seguenti sconti e prezzi, validi solo per la gestione contrattuale e non per l'aggiudicazione, utilizzando, il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** :

- lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- il prezzo per la manodopera, non superiore ad € 24,00/ora che la ditta applicherà per gli interventi manutentivi in officina che eccedano le prestazioni di cui alla Scheda Tecnica.

L'offerta economica, deve contenere, gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo della fornitura ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 163/06. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione della fornitura;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale oppure intenda usufruire dei suddetti benefici.

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta “B” le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima. Inoltre andrà



allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**.

La **Busta “C”** contenente la documentazione tecnica, recante la dicitura **“GARA N. 245/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita tutta la documentazione indicata negli artt. 12, 13 della Scheda tecnica oltre alla eventuale relazione tecnica che supporti e comprovi una offerta di proposta tecnica migliorativa di cui alla “Premessa” della medesima Scheda Tecnica.

Tale documentazione sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 4.

Nella **Busta “C”** dovranno essere, altresì, inseriti:

- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII;
- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII.

La **Busta “D”** contenente la sola documentazione inerente il Centro di Assistenza, recante la dicitura **“GARA N. 245/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE CENTRO DI ASSISTENZA”**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita la documentazione indicata nei punti 17, 17.1 e 18 della Scheda tecnica, che sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 4 nel caso di disponibilità immediata del Centro di Assistenza, o di avvalimento, oppure di ATI aventi ad oggetto tale Centro.

In caso di subappalto, invece, la Busta D dovrà contenere l'impegno ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un Centro di Assistenza avente le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica.

## ART. 6 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti”

dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, sull'importo della sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto la cui durata viene convenzionalmente fissata in 24 mesi), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. Si precisa che nel caso in cui la ditte aggiudicatrici non dovessero provvedere a regolarizzare la proprie eventuali posizioni debitorie derivanti dall'applicazione di penali relative al servizio di assistenza e manutenzione ( art.17.4 del CSA), la cauzione non potrà essere svincolata e l'ASIA avrà diritto all'immediata escussione della stessa nei limiti degli addebiti operati. Pertanto, la cauzione definitiva dovrà riportare, oltre a quanto espressamente previsto dagli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006, apposita appendice riportante la seguente dicitura : *" In caso di mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie derivanti dall'applicazione di penali elevate ai sensi dell'art.17.4 del CSA della gara 245/ ACU/ 2012, il relativo ammontare sarà messo a disposizione entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'ASIA Napoli SpA"*.

In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

## **ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.**

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed e), nonché III.2.2 lett. c) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2.) lett. a), b) e III.2.3) lett. a) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

## ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett.a) del bando di gara, (**Centro di Assistenza**) unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la corrispondenza e la conformità del Centro di Assistenza ai requisiti specificati nella Scheda Tecnica, nonché apposita dichiarazione sempre resa ai sensi del

D.P.R. 445/2000 preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del bando di gara.

## ART.9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE

### **9.1 - Aggiudicazione definitiva – precollaudo e stipula del contratto**

L’aggiudicazione definitiva, è subordinata al superamento del **precollaudo**. A tal fine, si precisa che **entro e non oltre 30 giorni** dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, l’impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un prototipo di automezzo della fornitura aggiudicata al fine di procedere al precollaudo dello stesso come disciplinato nella Scheda Tecnica.

In caso di ritardo nella messa a disposizione di tale prototipo ed indipendentemente dalle cause che l’hanno determinato, nonché di mancato superamento del precollaudo per due volte consecutive, l’ASIA si riserva di:

- dichiarare decaduta l’impresa aggiudicataria, incamerando la relativa cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto all’esercizio di ogni azione per il risarcimento del maggior danno.
- addebitare tutti i costi e le eventuali spese, (nessuna esclusa ed eccettuata), che deriveranno dal mancato rispetto del suddetto termine e quindi dalla mancata tempestiva disponibilità della fornitura di automezzi aggiudicata, compresi i costi necessari per l’eventuale noleggio di automezzi.

L’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Deliberazione da parte del CdA di ASIA ed essa avverrà, in ogni caso, previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5 del presente CSA.

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 6 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;

- d) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di **intestazione fiduciaria** di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) produrre ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'ASIA effettuerà i controlli sulla documentazione presentata mediante le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**).

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) rilevata difformità – a seguito di apposito sopralluogo - delle caratteristiche tecniche del Centro di Assistenza rispetto a quanto indicato nella Scheda Tecnica e/o mancanza o irregolarità delle relative autorizzazioni di legge e qualora l'impresa aggiudicataria e/o ausiliaria e/o subappaltatrice non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili di ASIA;
- e) mancato adempimento agli obblighi di cui alla precedente lettera g);
- f) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.



Effettuati i controlli di cui sopra e decorsi i termini di legge l'ASIA provvederà, quindi, alla stipula del contratto di fornitura. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

## **9.2 - Consegne**

Tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle Scheda tecnica e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia. Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, periziati per l'iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Rifiuti**, immatricolati ed iscritti al P.R.A., a cura e spese della impresa fornitrice e consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio.

**La/e impresa/e aggiudicataria/e dovrà/anno consegnare gli automezzi, entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di stipula del contratto (giorni di calendario, festivi e prefestivi compresi).**

L'eventuale ritardo nella consegna – indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato – comporterà l'applicazione delle sanzioni e penali previste dal successivo art. 17.1.

Gli automezzi dovranno essere consegnati, con i colori richiesti, presso la sede di Via Volpicella, 315 Napoli, salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo con i Responsabili di ASIA.

### **9.3.1 – Manutenzione e riparazione dei veicoli**

Sarà cura dell'azienda fornitrice la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei veicoli, comprensiva degli interventi dovuti a guasto od usura di tutti gli organi compresi quelli cinetici.

La presa e la riconsegna del veicolo a causa di riparazioni avverrà a cura e a carico dell'azienda fornitrice.

La riparazione e l'eventuale prelievo di veicolo fermo su strada per avaria avverrà a cura ed a carico dell'azienda fornitrice.

A tale scopo dovrà essere fornito numero telefonico di pronto intervento attivo 24 ore e tutti i giorni compreso i festivi.

Sarà cura dell'A.S.I.A. la sola manutenzione straordinaria conseguente ad incidenti stradali e ad un cattivo utilizzo dell'attrezzatura di caricamento e del telaio.

Sarà, inoltre, a cura dell'ASIA :

- il controllo ed il rabbocco dei liquidi funzionali;

- il controllo dell'impianto elettrico con eventuale sostituzione di lampade;
- il lavaggio ed ingrassaggio;
- foratura.

### **9.3.2 – Centro di assistenza dei veicoli**

L'impresa concorrente, è tenuta a indicare se ne ha la disponibilità immediata, oppure se fa ricorso ad un avvalimento, o costituisce un ATI, il Centro di assistenza avente le caratteristiche specificate nella Scheda Tecnica, ove verranno effettuati gli interventi manutentivi previsti al precedente art.9.3.1 e nella stessa Scheda Tecnica, ubicato nel territorio della Provincia di Napoli all'interno di un raggio di 30 km dalla sede del Comune di Napoli.

Invece, in caso di subappalto, l'impresa concorrente dovrà assumere l'impegno ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un Centro di Assistenza avente le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica.

Ai fini della Sicurezza ed Igiene del Lavoro, l'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, dopo l'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto una idonea nota informativa sui pericoli e sui rischi esistenti nel Centro di assistenza e sulle norme e procedure di sicurezza che vigono nello stesso e sulle quali, gli eventuali dipendenti di ASIA che per qualsiasi motivo vi si dovessero recare, devono essere informati.

## **ART.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

### **10.1 - Responsabile del Procedimento**

Assumono le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06:

- 1) l'Avv. Giancarlo Avolio per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto;
- 2) l'Ing. P. Stanganelli per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

### **10.2 – Direttore dell'esecuzione**

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Luigi Di Mauro

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.



## **ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà ed è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative al servizio di assistenza e manutenzione, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al punto 24 della Scheda Tecnica come indicato al successivo art. 17.4.

## **ART. 12 – CONDIZIONI DI APPALTO**

Tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nella Scheda tecnica e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa, nonché a tutte le norme di legge in materia.

Il Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite nella relativa Scheda Tecnica.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza la Ditta Aggiudicataria dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di telefax, attivo 24 ore su 24.

Gli estremi del recapito del Centro di Assistenza autorizzato ed il nominativo del rappresentante dovranno essere comunicati ufficialmente all'A.S.I.A.

## **ART.13 – COLLAUDO**

Il collaudo della fornitura sarà eseguito - nelle sue varie fasi - secondo le modalità previste al punto 15 della Scheda Tecnica, al fine di verificare la corrispondenza e la conformità dell'automezzo ai dati contenuti nella stessa Scheda Tecnica.

L'ASIA si riserva di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione al fine di verificare i sistemi produttivi ed i materiali impiegati.

A tale scopo l'impresa metterà a disposizione un proprio tecnico qualificato per l'assistenza necessaria.

#### **ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

La fatturazione dovrà essere effettuata al superamento del collaudo definitivo (vedi punto 15.3 della Scheda Tecnica) dell'ultimo automezzo consegnato.

Il pagamento di ogni singola fattura, sarà eseguito mediante pagamenti parziali e progressivi, a 120/150/180 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione, così come indicato al precedente art.6 del presente CSA.

Il pagamento è, inoltre, subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL.

L'ASIA si riserva, altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 6 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

## **ART. 15 - REVISIONE PREZZI**

In riferimento al solo servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, a partire dal 13° mese, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06, solo in caso di un eventuale cambiamento del listino prezzi parti di ricambio e/o di variazione del CCNL di categoria per la manodopera.

## **ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza, che sono obbligate a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Impresa aggiudicataria graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo, fino alla effettiva consegna dell'ultimo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata da ASIA, mentre sul Centro di Assistenza graveranno tutti i rischi correlati al servizio di assistenza e manutenzione degli automezzi, per tutta la durata dello stesso.

A tal fine il Centro di Assistenza è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

## ART.17 - SANZIONI E DANNI

### 17.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardo – indipendentemente dai motivi che l'hanno determinato - rispetto ai termini di consegna di cui al precedente art 9.2, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) se l'Impresa aggiudicataria non consegnerà gli automezzi oggetto dell'appalto, secondo il termine di consegna di cui all'art.9.2, verrà comminata una penale di € 100,00 al giorno tra il 1° ed il 30° giorno di ritardo;
- b) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 200,00 al giorno tra il 31° ed il 60° giorno;
- c) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) il ritardo dovesse persistere, dal 61° giorno di ritardo verrà comminata una penale di € 400,00 al giorno , riservandosi l'ASIA, ad ogni modo, di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, di addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc. e della perizia giurata) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

### 17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo di accettazione gli automezzi saranno considerati come non consegnati e l'ASIA, in attesa dell'eliminazione delle anomalie riscontrate da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- a) una penale di € 100,00 al giorno tra il 1° ed il 15° giorno;
- b) se il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 200,00 al giorno tra il 16° ed il 30° giorno;
- c) dal 31° giorno di ritardo, o in caso di mancato superamento del secondo collaudo di accettazione, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

### **17.3 Per mancato superamento del collaudo definitivo**

Nel caso di mancato superamento del collaudo definitivo gli automezzi saranno considerati come non consegnati e l'ASIA, in attesa dell'eliminazione delle anomalie riscontrate da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- d) una penale di € 100,00 al giorno tra il 1° ed il 15° giorno;
- e) se il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 200,00 al giorno tra il 16° ed il 30° giorno;
- f) dal 31° giorno di ritardo, o in caso di mancato superamento del secondo collaudo definitivo, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa aggiudicataria stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

### **17.4 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione**

Vedasi punto 24 della Scheda Tecnica. La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione come previsto all'art.6 del presente CSA.

## **ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 20.1 del presente CSA.

## ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

**Nel caso in cui l'impresa fornitrice degli automezzi intenda subappaltare il servizio di assistenza e manutenzione disciplinato nella Scheda Tecnica, dovrà dichiararlo in sede di offerta.**

In tal caso la Busta "D" dovrà contenere l'impegno ad avere la disponibilità - in caso di aggiudicazione - di un Centro di Assistenza avente le caratteristiche prescritte nella Scheda Tecnica.

L'ASIA subordinerà la stipula del contratto alla valutazione delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle relative autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nei punti 17 17.1 e 18 della Scheda Tecnica e il Centro di Assistenza non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili di ASIA, quest'ultima dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 20.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al precedente art. 17;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;



- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria fornitrice e/o del Centro di Assistenza venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 nelle ipotesi di cui al Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. g) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

**In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.**

## **20.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA.

All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore**



eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

